

L'attività del Comitato Spontaneo "Montagna Pulita" è regolamentata dal seguente Statuto:

Art. 1 - Natura e finalità del Comitato Spontaneo

Il Comitato Spontaneo, apolitico, apartitico e senza fini di lucro, si propone, nel rispetto delle Leggi dello Stato Italiano e della Regione Marche, i seguenti obiettivi:

- a) Proteggere e valorizzare l'ambiente naturale del territorio camerte;
- b) ostacolare e possibilmente impedire la realizzazione di discariche di rifiuti di qualsiasi tipo in località comprese nel territorio del Comune di Camerino;
- c) in particolare, ostacolare e possibilmente impedire la realizzazione di una discarica di rifiuti di qualsiasi tipo in località Paterno;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica ed informare i cittadini riguardo al gravissimo impatto ambientale, alla riduzione della qualità della vita e a tutti i problemi che la realizzazione di discariche di qualunque tipo causerebbe;
- e) confrontarsi con le Autorità competenti riguardo i problemi posti dalla realizzazione di discariche quali pericolosità per la salute degli abitanti della zona, degrado ambientale, inquinamento, danni economici alle attività agricole e turistiche.

Art.2 - Adesione,

L'adesione al Comitato non è assoggettata al versamento di alcuna quota o contributo ed è aperta senza alcuna discriminazione a tutti coloro che, essendo in accordo con gli obiettivi del Comitato enunciati all'art. 1, desiderino collaborare al perseguimento degli stessi, nel rispetto delle vigenti Leggi.

L'adesione al Comitato avviene mediante l'apposizione della firma in un apposito Registro degli aderenti, tenuto dal Segretario ai sensi dei successivi articoli 3 e 7.

L'adesione al Comitato impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi per quanto stabilito dal presente statuto.

Art.3 - Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Il Presidente, il Segretario e i Membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 4 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale del Comitato Spontaneo è costituita da tutti gli aderenti al medesimo, i quali possono intervenire personalmente e direttamente, senza facoltà di delega.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo senza formalità, con modalità tali da consentire la presenza e la tempestiva informazione degli aderenti.

L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno, non oltre la fine del mese di marzo, per la nomina degli organi del Comitato.

L'Assemblea è aperta al pubblico.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano, o in ogni altra forma ritenuta opportuna:

- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
- sulle materie che la maggioranza degli aderenti sottopone al suo esame;
- sulla modifica del presente Statuto.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo, nel seguito denominati "Consiglieri", sono nominati

dall'Assemblea Generale fra tutti gli aderenti al Comitato stesso.

Il numero dei consiglieri è compreso tra un minimo di sette ed un massimo di sedici.

I componenti del Consiglio Direttivo nominano al loro interno il Presidente ed il Segretario del Comitato Spontaneo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso Direttivo. Le riunioni del Direttivo sono aperte ad osservatori su richiesta avanzata da questi ultimi al Presidente, salvo parere contrario del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri che sono assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- attua quanto deliberato ed approvato dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio Direttivo per perseguire gli scopi previsti dallo Statuto all'art.1;
- sceglie la strategia da adottare per perseguire i medesimi scopi;
- propone programmi ed azioni, emana comunicati stampa, elabora, sviluppa e diffonde materiale informativo concernente l'azione del Comitato Spontaneo.

Nessun membro del Comitato potrà rendere dichiarazioni o sottoscrivere qualsivoglia documento a nome del Comitato senza il preventivo consenso scritto del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Segretario:

- ha la rappresentanza sostanziale e processuale del Comitato;
- coordina il lavoro del Comitato e del Consiglio Direttivo;
- presiede l'Assemblea Generale del Comitato Spontaneo e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- vigila sugli incarichi affidati a singoli membri nel rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza del Comitato Spontaneo può essere delegata, in via congiuntiva o disgiuntiva, ad altri componenti del Consiglio Direttivo con delibera del medesimo.

Art. 7 - Segretario

Il Segretario:

- esercita le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nei casi previsti dall'articolo precedente;
- cura e gestisce l'organizzazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne stila i verbali;
- tiene la contabilità del Comitato e ne rende conto al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale;
- redige, custodisce ed aggiorna il Registro degli aderenti al Comitato.

Art. 8 - Finanziamento

Il Comitato si finanzia:

- con gli apporti spontanei degli aderenti o di terzi;
- con i proventi di eventuali sottoscrizioni e raccolte di fondi;

I finanziamenti raccolti servono al perseguimento delle finalità del Comitato, a coprire le spese documentate di rappresentanza, cancelleria, postali ed ogni altro comprovato importo compiuto a favore del Comitato.

Eventuali rimborsi di spese anticipate dai componenti del Consiglio Direttivo, congruamente motivati e giustificati, devono essere autorizzati per iscritto dal Presidente.

Art. 9 - Scioglimento

Lo scioglimento del Comitato Spontaneo può essere deliberato dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

Art. 10 - Uscita

Ogni aderente è libero di uscire dal Comitato Spontaneo dandone comunicazione scritta e firmata al Consiglio Direttivo ovvero al Presidente del Comitato.

Art. 11 - Disposizioni finali

E' fatto obbligo a tutti gli aderenti al Comitato Spontaneo di osservare e far rispettare il presente Statuto.